

Le caserme diventano opere di urbanizzazione secondaria

16 Gennaio 2003

L'art. 31, comma 7, lett. b), inserisce tra l'elenco delle opere di urbanizzazione secondaria le sedi di servizio, le caserme e ogni altro presidio di polizia.

La norma, nell'espressa intenzione del legislatore, è finalizzata a migliorare il controllo del territorio e la gestione dei servizi di polizia e si inserisce nel progetto "polizia di prossimità", già in via d'attuazione con l'iniziativa del poliziotto di quartiere.

In quest'ottica, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art.41 quinquies della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, c.d. legge urbanistica, può, su proposta del Ministro dell'Interno, prevedere la quantità complessiva di aree da destinare, in via prioritaria, all'insediamento delle sedi per le forze dell'ordine.

Proprio quest'ultima disposizione, tuttavia, lascia qualche perplessità, in considerazione della nuova ripartizione delle competenze operata dalla recente riforma del titolo V della Costituzione e, quindi, sull'effettiva possibilità per lo Stato di dettare norme di dettaglio sui limiti quantitativi.

[1781-ALLEGATO.pdf](#) [Apri](#)